

L'ordinanza del Comune di Quartu S.E.

Comune di Quartu Sant'Elena

Provincia di Cagliari

Assessorato Ambiente e Igiene Urbana

IL SINDACO

- RITENUTO opportuno provvedere con urgenza alla necessità di tutelare la salute pubblica e nella fattispecie adottare misure atte a prevenire l'inquinamento acustico, regolamentando tutte quelle attività pubbliche e private che, in maniera diretta o indiretta, possono produrre rumorosità;
- VERIFICATO che durante la stagione estiva si accentuano maggiormente i problemi legati all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete e del riposo delle persone;
- CONSIDERATO che non è stato ancora possibile far fronte a quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 447 n° 447 del 26 ottobre 1995;
- PRESO ATTO delle innumerevoli segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dalla continua presenza nel territorio di attività che comportano l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorose o apparecchiature di diffusione sonora, dalla pubblicità sonora, da schiamazzi notturni, etc;
- RITENUTO opportuno garantire un sereno e tranquillo quieto vivere ed in particolare ridurre al minimo il disagio provocato da rumori vari nelle ore notturne;
- VISTA la necessità di provvedere in merito a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- VISTO il D.P.C.M 01.03.91
- VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26.10.1995 ed in particolare l'art. 9 della stessa legge;
- VISTO l'art. 66 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n° 773) e relativo Regolamento;
- VISTO l'art 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- VISTA la legge n° 689/81;
- VISTA la Legge n° 142 del 1990;

ORDINA

Con decorrenza immediata in tutto il territorio del Comune di Quartu S.Elena e per tutto l'arco dell'anno il divieto assoluto, salvo espresse e motivate deroghe, di immissioni sonore nell'ambiente esterno che superano i valori limiti massimi del livello sonoro equivalente (leq A), come espressi nella tabella 2 del D.P.C.M. 01.03.1991 ed in particolare:

- Classe II, Aree prevalentemente turistico-residenziali (zona 1 come individuata nel vigente P.U.C. e sobborgo di Flumini, a settentrione della Strada Vicinale Serra Perdosa): Diurno 55 Db (A) - Notturmo 45 Db (A);
- Classe III Aree di tipo misto (centro urbano del capoluogo) : Diurno 60 Db (A) - Notturmo 50 Db (A);

Per i cantieri edili, le attività artigianali in genere e per tutte le attività rumorose, dislocate nelle aree di cui sopra, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Le attività e le lavorazioni rumorose potranno essere esercitate con emissioni sonore che superino i citati limiti massimi di livello stabiliti dal D.P.C.M. 091.03.1991 e, comunque, con valori di immissione sonora non superiori ai 70 Db (A) esclusivamente:
 - Nel periodo estivo (01.05 - 30.09) dalle ore 08.00 alle ore 13.00, dalle ore 16.30 alle ore 19.30;
 - Nel periodo invernale (01.10 - 31.05) dalle ore 07.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
 - Per i lavori da svolgersi dalle ore 19.30 alle ore 23 (nel periodo estivo) e dalle ore 18.30 alle ore 22 (nel periodo invernale), nonché nei giorni festivi, occorrerà una particolare autorizzazione che sarà concessa dall'Amministrazione comunale solo qualora, sentita la competente Azienda USL n° 8, sussistano valide motivazioni.
- Fanno eccezione tutti gli interventi di emergenza che comunque dovranno essere comunicati a mezzo telefax o telegramma indirizzati al Comando di P.M., entro le ore 12 dalla previsione di inizio dei lavori.
- Le autorizzazioni di cui all'art. 6, lett. H), legge 26.10.1995, n° 447 dovranno essere richieste dai soggetti privati, da altri Enti o Amministrazioni, almeno 72 ore prima della prevista attività

AVVISA

Che in caso di inadempienza della presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, fatta salva l'applicazione dell'art. 659 del C.P.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e all'Azienda U.S.L. n° 8 il controllo ed applicazione della presente Ordinanza

IL SINDACO